

BOZZE DI STAMPA

29 settembre 2015

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione (1429-B)

EMENDAMENTI

Art. 30.

30.2000

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,
PETRALIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Sopprimere l'articolo.

30.1c

BIGNAMI, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.

30.700

CAMPANELLA, BOCCHINO

Sopprimere l'articolo.

30.900

CALDEROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 30. - (*Modifica all'articolo 116 della Costituzione*). – I. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *I*), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *m*) limitatamente alle disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare, *n*), *o*) limitatamente alla previdenza complementare e integrativa, alla tutela del lavoro, alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, *p*) limitatamente alle disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni, *q*) limitatamente al commercio con l'estero; *s*) e *u*), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata. Il Presidente della Regione interessata partecipa alla seduta del Consiglio dei ministri che esamina la proposta di intesa"».

30.6c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il primo e il secondo comma dell'articolo 116 della Costituzione sono abrogati».

30.7c

D'ALÌ

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All'articolo 116 della Costituzione il primo comma è abrogato.

01-bis. All'articolo 116 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il territorio del Trentino-Alto Adige/Südtirol, ricompreso nella Regione del Nord-Est, è costituito dalle Province autonome di Trento e Bolzano, le quali dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale"».

30.5c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 116 della Costituzione, primo comma, le parole: "Trentino Alto Adige/Südtirol" sono sostituite dalle seguenti: "le Province autonome di Trento e di Bolzano"».

30.3c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, le parole: "e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste" sono sostituite dalle seguenti: ", la Valle-d'Aosta/Vallée d'Aoste e il Veneto"».

Conseguentemente, all'articolo 38, aggiungere, in fine il seguente comma:

«13. Per l'approvazione dello statuto della Regione Veneto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa appartiene anche al Consiglio regionale. I progetti di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. La legge costituzionale di approvazione dello statuto non è comunque sottoposta a referendum nazionale».

30.4c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 116, primo comma, della Costituzione dopo le parole: "Vallée d’Aoste" sono aggiunte le seguenti: "il Veneto"».

30.901

TOSATO, STEFANI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 116 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: "Vallée d’Aoste" sono inserite le seguenti: "e il Veneto"».

30.902

CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 116 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: "Vallée d’Aoste" sono inserite le seguenti: "e la Lombardia"».

30.903

CROSIO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All’articolo 116 della Costituzione, al comma 1, dopo le parole: "Vallée d’Aoste" inserire le seguenti: ", le Province interamente montane"».

30.905

CROSIO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All’articolo 116 della Costituzione, al comma 1, dopo le parole: "Vallée d’Aoste" inserire le seguenti: ", le Province interamente montane di Sondrio e di Belluno"».

30.904

CROSIO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All’articolo 116 della Costituzione, al comma 1, dopo le parole: "Vallée d’Aoste" inserire le seguenti: ", la Provincia interamente montana di Belluno"».

30.906

CROSIO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All’articolo 116 della Costituzione, al comma 1, dopo le parole: "Vallée d’Aoste" inserire le seguenti: ", la Provincia interamente montana di Sondrio"».

30.9c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "condizioni particolari di autonomia" è inserita la seguente: "responsabile";

b) al terzo comma, dopo le parole: "condizioni particolari di autonomia" è inserita la seguente: "responsabile"».

30.8c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 116 della Costituzione, il secondo comma è abrogato».

30.10c

D'ALÌ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato».

30.11c

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, BUEMI, ZIN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

"Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *I*), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n*), *s*) e *u*), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa, tra lo Stato e la Regione interessata.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, possono essere attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, con norme di attuazione, previa intesa, anche su richiesta delle stesse, secondo le previsioni dei rispettivi statuti e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché le suddette Regioni e Province autonome siano in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio"».

30.200

RUSSO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *I*), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *m*) limitatamente alle disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro, *n*), *o*), limitatamente alla previdenza complementare e integrativa, *p*) limitatamente alle disposizioni di

principio sulle forme associative dei comuni, *q*) limitatamente al commercio con l'estero; *r*) limitatamente al coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme regionali, *s*) e *u*), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata. Il Presidente della Regione interessata partecipa alla seduta del Consiglio dei ministri che esamina la proposta di intesa"».

30.201

SANTINI, FILIPPIN, DALLA ZUANNA, PUPPATO, DE POLI, DALLA TOR, CONTE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 116 della Costituzione il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Forme e condizioni particolari di autonomia, nei limiti delle materie e delle funzioni oggetto di autonomia speciale ai sensi del primo comma, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 97, 118 e 119, purché la Regione assicuri il mantenimento di condizioni di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. L'attribuzione e la revoca, anche parziale, delle forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi del presente comma sono disposte con legge approvata da entrambe le Camere a maggioranza assoluta dei componenti"».

30.701

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 1 alinea dopo le parole: «all'Articolo 116 della Costituzione» inserire le seguenti: , «primo comma, dopo le parole: «Vallée d'Aoste» sono inserite le seguenti «e la Provincia interamente montana di Belluno e».

30.702

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 1 alinea dopo le parole: «all'Articolo 116 della Costituzione» inserire le seguenti: , «primo comma, dopo le parole: «Vallée d'Aoste» sono inserite le seguenti «e la Provincia interamente montane e confinanti con Paesi stranieri e».

30.2001

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Al comma 1 dopo le parole: «All'Articolo 116 della Costituzione» inserire le seguenti: «, primo comma, aggiungere infine il seguente periodo: "La Sardegna e la Sicilia sono Regioni insulari, ad esse sono riconosciuti dall'ordinamento lo stato e le condizioni relative"».

30.12c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Forme e condizioni particolari di autonomia responsabile, concorrenti le materie oggetto di autonomia speciale ai sensi del primo comma, possono essere attribuite alle Regioni che abbiano esercitato le proprie funzioni nel rispetto dei principi di cui agli articoli 97 e 119 e si trovino in condizioni di equilibrio di bilancio, su proposta della Regione interessata, con legge approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione stessa.

Il Governo, entro un mese dal ricevimento della proposta della Regione interessata, promuove l'intesa e, quando questa è conclusa, presenta alle Camere un disegno di legge per l'attribuzione delle forme e condizioni particolari di autonomia responsabile».

30.13c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, capoverso, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «condizioni particolari di autonomia», *aggiungere la seguente:* «responsabile».

30.14c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: «concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma» fino alle parole: «limitatamente al governo del territorio», con le seguenti: «oggetto di autonomia speciale ai sensi del primo comma».

30.600

D'ALÌ, MANDELLI, PELINO

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale,».

30.16c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale».

30.18c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «alle politiche attive del lavoro e».

30.20c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: «e all'istruzione e formazione professionale» fino alla fine del capoverso.

30.23c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BOTTICI, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTA, PETROCELLI, PAGLINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e all’istruzione e formazione professionale».

30.24c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «e all’istruzione e formazione professionale».

30.2002

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRALIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e all’istruzione e formazione professionale».

30.703

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, BUEMI, ZIN

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «e all’istruzione e formazione professionale», *con le seguenti:* «, all’istruzione e formazione professionale, alla previdenza complementare e integrativa e in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia nei territori regionali di competenza;».

30.2003

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRALIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, sostituire le parole: «all’istruzione e» *con la seguente:* «alla».

30.27c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «e formazione professionale».

30.2004

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, sopprimere la parola: «s».

30.2005

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, dopo la parola: «s» inserire le seguenti parole: «limitatamente al turismo e all'ordinamento sportivo».

30.31c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: «purché la Regione», aggiungere le seguenti: «abbia esercitato le proprie funzioni nel rispetto dei principi di cui agli articoli 97 e 119 e».

30.32c

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, CASALETTO, BIGNAMI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. All'articolo 116 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La modifica dello statuto speciale deve registrare l'intesa con la regione o provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale

termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale"».

30.33c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. All'articolo 116 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le Regioni a statuto ordinario possono avviare procedure di consultazione degli elettori, secondo modalità e termini previsti dai rispettivi Statuti, per il riconoscimento della condizione di specialità, allegando al quesito referendario un progetto di legge di revisione costituzionale. Nel caso di partecipazione alla consultazione della maggioranza degli aventi diritto e a seguito di esito favorevole della stessa consultazione, la Regione avvia la procedura per il riconoscimento della specialità, tramite presentazione alle Camere del progetto di legge allegato al quesito referendario. Il progetto di legge di revisione costituzionale è esaminato entro sei mesi dalla presentazione"».

ORDINE DEL GIORNO

G30.200

RANUCCI

Il Senato,

premesso che:

la storia del regionalismo in Italia ha avuto un corso contraddittorio, certamente importante per la crescita e lo sviluppo del Paese, ma anche portatore di distorsioni, se non di degenerazioni, che sono in parte causa ed effetto del complessivo sfaldamento del sistema politico italiano e di un distacco delle istituzioni dalla società civile che ha ormai raggiunto livelli allarmanti.

le regioni hanno contribuito alla crescita delle comunità locali, alla tutela del patrimonio storico ed ambientale, allo sviluppo delle infrastrutture e dell'impresa ed all'estensione del welfare, in particolare all'estensione del diritto alla salute. Sarebbe sbagliato non considerare tutto questo e cancellare, nell'attuale momento di crisi, le ragioni di un sano regionalismo e di un sano federalismo;

negli ultimi quindici anni circa sono venute crescendo tuttavia, soprattutto a livello delle istituzioni regionali, forme di dispersione della pubblica amministrazione con sprechi di danaro pubblico e con forme di inquinamento non controllabili con gli attuali strumenti e sottratte alla stessa autorità regolativa dello Stato centrale;

considerato che:

si impone oggi una nuova stagione del regionalismo e del federalismo in Italia che tenga conto soprattutto di tre elementi tra loro, collegati. In primo luogo, la necessità di una semplificazione dell'architettura del regionalismo italiano anche nel numero delle regioni per ridurre la spesa pubblica, razionalizzare i costi evitando la proliferazione di troppi centri decisionali di spesa e di programmazione. In secondo luogo, la necessità di semplificare e snellire il quadro normativo e legislativo che regola aspetti essenziali della vita economica del Paese e che oggi, frammentato in venti realtà, rende troppo complesso il funzionamento di settori strategici quali la formazione, il governo del territorio, la sanità.

il processo di integrazione europea pone naturalmente l'esigenza di ridurre l'articolazione regionale in tutti i Paesi e le Nazioni che fanno parte della Unione europea. Un'Europa più forte impone una più chiara e limpida articolazione regionale all'interno degli Stati nazionali;

impegna il Governo:

a prendere in considerazione prima dell'entrata della presente legge di revisione costituzionale l'opportunità di proporre anche attraverso una speciale procedura di revisione costituzionale la riduzione delle Regioni ad un numero non superiore nel massimo a dodici.

€ 1,00